



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA CONCESSIONE
DI PRESTAZIONI DAL FONDO SOCIALE**
(RM 10.10.2023)

Il Municipio di Riva San Vitale richiamate
la Legge cantonale sull'assistenza sociale (Las);
la Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS);
la Legge sulle prestazioni complementari (LPC);
la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza;
la Legge organica comunale e il relativo Regolamento d'applicazione;
il Regolamento comunale per la concessione di prestazioni dal fondo sociale del 12.06.2023,
e ogni altra norma federale e cantonale come pure ogni altra disposizione emanata dai Servizi
cantionali preposti in materia di contributi e aiuti sociali,

o r d i n a:

- Scopo** **Art. 1** ¹Sostenere puntualmente e tempestivamente gli abitanti di Riva San Vitale che si trovano in situazione di disagio economico a carattere temporaneo.
- ²Facilitare o incoraggiare un reinserimento sociale o professionale.
- ³Aiutare le famiglie nella conciliabilità vita familiare-vita professionale.
- Beneficiari** **Art. 2** Sono beneficiari del fondo sociale (in seguito Fondo) i cittadini indicati all'art. 3 del Regolamento comunale per la concessione di prestazioni dal fondo sociale (di seguito Regolamento) come pure l'erogazione di prestazioni in casi di rigore di cui all'art. 5 del Regolamento.
Sono esclusi dal beneficio del Fondo le persone elencate all'art. 4 del Regolamento.
- Prestazioni** **Art. 3** ¹ Il Fondo eroga prestazioni finanziarie fino al raggiungimento dell'importo massimo votato in sede di preventivo. Hanno lo scopo di sostenere i beneficiari (art. 2 Ordinanza) nel far fronte ai bisogni di prima necessità o spese straordinarie.
- ² Con bisogni di prima necessità o spese straordinarie si intendono:
- a. i beni di prima necessità;
 - b. l'arredamento essenziale;
 - c. le spese di cura e malattia, comprese le cure dentarie, occhiali e apparecchi acustici e telefono di soccorso;
 - d. le spese per le attività a pagamento in ambito scolastico e le spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza;

- e. le spese per i servizi funebri e sepoltura;
- f. le spese per eventi straordinari ed eventi puntuali, decise dal Municipio in base all'urgenza.

³ La domanda deve essere presentata attraverso lo specifico modulo richiesto al Servizio sociale o scaricato dal sito www.rivasanvitale.ch (sezione Servizi sociali).

Importi erogati **Art. 4** Gli importi erogati in un anno civile e fino al limite di credito di cui all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sono così fissati:

CHF. 2'000.-- per unità di riferimento di una persona,
CHF. 3'000.-- per unità di riferimento di 2 persone,
CHF. 300.-- per ogni persona in più.

Deposito di garanzia

Art. 5 ¹ Il Fondo eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessarie per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.

² La prestazione è da considerarsi quale prestito e dovrà essere rimborsato ratealmente.

³ Le modalità di erogazione della prestazione e della sua restituzione sono da convenire con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

Spese per servizi funebri e sepoltura

Art. 6 ¹ Sono considerate spese per i servizi funebri e di sepoltura di cui all'art. 11 del Regolamento e precisamente:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per la sepoltura o la cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la preparazione e la vestizione della salma,
- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

² La legittimazione alla richiesta della prestazione dal Fondo è data dagli aventi diritto di cui all'art. 11 cpv. 2 del Regolamento.

³ La richiesta deve essere inoltrata entro 6 mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura è avviata d'ufficio dal Servizio sociale comunale.

⁴ La prestazione è erogata sulla base dell'importo effettivo delle spese comprovate, ritenuto che il funerale del defunto non superi la soglia prevista nell'ambito delle prestazioni assistenziali. L'importo è stabilito in CHF. 4'000.-- .

⁵ L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

Procedura **Art. 7** ¹ La domanda per l'ottenimento delle prestazioni del Fondo deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite del Servizio sociale.

² Il Servizio sociale richiederà la documentazione necessaria per l'elaborazione della decisione riservati i disposti della Legge sulla protezione dei dati personali.

³ Il richiedente è tenuto a fornire ogni informazione utile sulla sua condizione personale e finanziaria. A richiesta deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privata e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio rispettivamente dal segreto professionale.

Rimedi giuridici **Art. 8** ¹ Contro la decisione del Servizio sociale in base all'art. 15 cpv. 2 del Regolamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dal ricevimento della decisione.

² Contro la decisione del Municipio sull'erogazione del contributo o il diniego dello stesso è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di intimazione e non è dato l'effetto sospensivo.

Entrata in vigore **Art. 9** La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024, trascorso il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 17.10.2023
RM del 10.10.2023

Pubblicata agli albi comunali dal 17 ottobre 2023 al 17 novembre 2023